

WHISTLEBLOWING - MANUALE INTRODUTTIVO UTENTI

Contenuto e trasmissione delle segnalazioni c.d. “whistleblowing”

La Fondazione Eni Enrico Mattei e FEEM Servizi Srl hanno adottato le misure necessarie per rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni di potenziali illeciti pregiudizievoli per la Fondazione o per FEEM Servizi.

Al fine di facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni c.d. “whistleblowing”, sono stati istituiti i seguenti **canali di segnalazione**:

1. due canali informatizzati protetti accessibili al seguente indirizzo web:
<https://digitalplatform.unione fiduciaria.it/whistleblowing/>

1.1 **Canale non anonimo ma riservato** il cui accesso è consentito solo al Personale FEEM / FEEM Servizi. L'utilizzo di questo canale di comunicazione è considerato preferenziale e idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni riservate devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione, anche allegando, ove possibile, documenti o file video o audio.

Per effettuare la segnalazione il segnalante, dopo aver inserito il seguente codice alfanumerico univoco aziendale (*token*) **FEEMREGWB**, specifico per tale canale, dovrà registrarsi e confermare la propria registrazione al canale tramite il *link* che sarà inviato alla *e-mail* inserita in fase di registrazione.

Il segnalante potrà visualizzare lo stato della propria segnalazione effettuando l'accesso al canale tramite le credenziali ricevute all'atto della registrazione. In tal modo, il segnalante potrà prendere visione anche della eventuale richiesta, che potrà essergli rivolta dall'Organismo di Vigilanza, di inviare ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, ai fini di integrazione/aggiornamento dei fatti oggetto della comunicazione iniziale, nel caso in cui quest'ultima non fosse sufficientemente dettagliata;

1.2 **Canale anonimo** il cui accesso è consentito a qualsiasi segnalante.

Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione e saranno quindi archiviate, a meno che siano relative a fatti di particolare rilevanza o gravità e il loro contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, o comunque idoneo a giustificare e consentire ulteriori accertamenti.

Per effettuare la segnalazione il segnalante dovrà solamente inserire il seguente codice

alfanumerico univoco aziendale (*token*) **FEEMANONWB**, specifico per tale canale.

Il canale di segnalazione consente di allegare documenti, file video e audio.

Al termine della segnalazione, al segnalante sarà rilasciato un codice personale, da custodire a propria cura, che permetterà di accedere successivamente al canale e di visualizzare lo stato della propria segnalazione.

Anche se trasmesse con i canali sopra descritti, non sono considerate come segnalazioni, in mancanza dei presupposti, e saranno quindi archiviate, le semplici lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante, o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi e trasmesse alle funzioni competenti.

2. le seguenti caselle di posta elettronica:

Fondazione Eni Enrico Mattei: organismo-di-vigilanza@feem.it

FEEM Servizi Srl: odv.feemservizi@feem.it

L'utilizzo di questi canali di comunicazione non potrà garantire gli stessi livelli di riservatezza dei due canali informatizzati sopra indicati.

La gestione delle segnalazioni c.d. "*whistleblowing*" è affidata all'Organismo di Vigilanza secondo un apposito *Protocollo di procedura per la gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing)* che regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni effettuate da chiunque, stakeholder, persone di FEEM / FEEM Servizi e altri soggetti terzi, inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

Tutela e responsabilità del segnalante

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto e non può essere rivelata.

Tutte le Persone di FEEM / FEEM Servizi che ricevano una segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, anche solo accidentalmente, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente protocollo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nel caso in cui, a seguito di segnalazione, venga avviato procedimento disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, nell'ambito di tale procedimento l'identità del segnalante non può essere

rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

A tutte le Persone di FEEM / FEEM Servizi è fatto altresì assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, anche sotto forma di semplici molestie, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per quanto riguarda il divieto di ritorsioni o discriminazioni nei confronti del segnalante si evidenzia che:

- tutti coloro che effettuano una segnalazione non possono essere sanzionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, compreso il mutamento di mansioni, per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione;
- il segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione o una discriminazione, in qualsiasi forma, per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione, ne dà notizia circostanziata, anche tramite un'organizzazione sindacale, all'Organismo di Vigilanza che, valutatane la fondatezza, la segnala al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della presunta ritorsione o discriminazione, affinché valuti se adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, ovvero avviare un procedimento disciplinare.

FEEM / FEEM Servizi prenderà adeguati provvedimenti disciplinari sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, sia nei confronti di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare, nel valutare la sanzione disciplinare da adottare nei confronti di chi adotta misure ritorsive o discriminatorie nei confronti del segnalante si terrà conto della gravità di tali misure ritorsive o discriminatorie, dell'eventuale danno alla salute subito dal segnalante in conseguenza di tali misure, nonché della circostanza che tali misure siano state adottate in maniera reiterata o con la partecipazione di due o più persone.

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, sia nel caso in cui egli abbia preso parte, direttamente o indirettamente, all'illecito segnalato, sia nel caso di segnalazione Illecita.

Inoltre, in caso di segnalazioni Illecite, FEEM / FEEM Servizi garantirà l'adozione di adeguate sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante, anche a tutela della immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati. I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione

collettiva applicabile, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

FEEM informerà del contenuto della segnalazione Illecita e dell'identità del segnalante, il/i soggetto/i cui si riferisce la segnalazione Illecita, per consentire a tale/i soggetto/i di valutare eventuali azioni a propria tutela.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente protocollo.

Protezione dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso, e della specifica informativa pubblicata sul sito FEEM, che si intende integralmente richiamata.

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni saranno trattati sia dati personali del segnalante, laddove la segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc. che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della segnalazione.

Il processo di gestione delle segnalazioni è improntato sul principio di “garanzia di riservatezza e anonimato” e il “principio di riservatezza del segnalante” e pertanto nelle more del processo interno di accertamento sarà garantita la massima riservatezza. Gli interessati potranno esercitare, qualora previsto dalle applicabili disposizioni di legge, i diritti previsti dal GDPR inviando una comunicazione per posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati: privacy@feem.it o privacy.feemservizi@feem.it. Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati, competente in materia di trattamento illecito dei dati. Laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato nel Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, ci si riserva la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di detti diritti, conformemente a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. Anche alla luce del principio ricavabile dall'art. 2-undecies, comma 1, lettera f), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in nessuna circostanza il segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione Illecita.